



COMUNE DI CALLIANO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER LA RETTA DI FREQUENZA DELLE COLONIE ESTIVE e INVERNALI

Approvato con deliberazione n. 33 del Consiglio comunale in data 31.07.2020
Modificato con deliberazione n. 20 del Consiglio comunale in data 30.06.2021
Modificato con deliberazione n. 27 del Consiglio comunale in data 29.12.2023

ART.1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale riconosce l'importanza e la necessità per molte famiglie di usufruire dei servizi conciliativi estivi e invernali (intese per il periodo delle vacanze natalizie), quali servizi, per la collettività, che concorre allo sviluppo psico-fisico dei minori e di sostegno per l'attività lavorativa dei genitori.

Al fine di garantire a tutti i cittadini del Comune di Calliano la possibilità di accedere ai servizi socio-educativi rivolti all'infanzia e alle famiglie, l'Amministrazione Comunale si impegna a stanziare dei fondi per contribuire al pagamento della retta di frequenza delle colonie estive e invernali nei casi disciplinati dal presente regolamento.

Si intendono compresi nei servizi di colonia estiva e invernale tutte le attività estive e invernali educative, ludico-ricreative e di socializzazione, realizzate sul territorio comunale o di altri Comuni della Provincia Autonoma di Trento.

I contributi previsti nel presente regolamento non sono cumulabili con altri benefici economici concessi alle famiglie dall'amministrazione comunale (abbattimento dei costi delle rette etc.), per l'iscrizione dei minori ad attività estive e/o invernali educative, ludico-ricreative e di socializzazione.

ART. 2 - DESTINATARI

Il contributo economico al pagamento della retta di frequenza ai servizi estivi e/o invernali, può essere richiesto da nuclei familiari e soggetti singoli con un figlio minore entro i 18 anni, o anche maggiore di 18 anni se ha bisogni educativi speciali, iscritto alle attività estive e/o invernali presenti nel territorio comunale o in altro Comune della Provincia Autonoma di Trento.

Requisiti indispensabili per la richiesta di contributo:

1. Il nucleo familiare deve essere residente nel Comune di Calliano per tutta la durata del servizio conciliativo;
2. Nel caso di soggetto singolo con minore, almeno 1 genitore deve essere residente nel Comune di Calliano per tutta la durata del servizio conciliativo;
3. Nel caso di soggetti e/o nuclei familiari immigrati, tutti i componenti del nucleo devono inoltre essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità o del documento di rinnovo.
4. Età del minore entro i 18 anni o anche maggiore di 18 anni se ha bisogni educativi speciali.
5. Iscrizione alle attività estive e/o invernali.

ART. 3 - PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di concessione del contributo economico per la retta di frequenza delle attività estive e/o invernali deve essere inoltrata all'Amministrazione Comunale entro i termini stabiliti dalla giunta comunale.

La concessione del contributo sarà comunque valutata in relazione ai fondi disponibili che saranno stanziati annualmente a bilancio. L'Amministrazione valuterà le domande per la concessione del contributo sulla base della documentazione presentata in relazione ai criteri indicati nel presente regolamento.

Per richiedere il contributo il genitore deve presentare:

- 1) Istanza di contributo, compilando l'apposito modulo disponibile presso la segreteria del Comune di Calliano e sul sito internet del Comune. Nella domanda dovranno essere dichiarate le sovvenzioni pubbliche di cui beneficia la famiglia per la fruizione del servizio;

- 2) Documento rilasciato dall'Ente Gestore dei servizi estivi e/o invernali con indicazione dei costi relativi alla frequenza presso il servizio e la quota di iscrizione;
- 3) Dichiarazione ICEF del nucleo familiare con le modalità stabilite dalla giunta comunale;
- 4) Nel caso di soggetti e/o nuclei familiari stranieri, va allegata copia del permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità o l'attestazione della domanda di rinnovo di tutti i componenti del nucleo familiare.

La mancanza, totale o parziale, della documentazione richiesta comporta l'esclusione della domanda.

ART. 4 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Il contributo viene erogato in relazione alle spese effettivamente sostenute (presentazione di fattura o nota fiscalmente valida intestata alla famiglia).

Il contributo è quantificato in base ad una percentuale della spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia, definita dalla giunta, al netto di eventuali sovvenzioni e contributi pubblici (buoni di servizio o di altri buoni ecc...) che dovranno essere dichiarati nella richiesta di contributo.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEL SERVIZIO

Il contributo è erogato alle famiglie residenti ed è finanziato con i fondi comunali stanziati nel bilancio.

ART. 6 - MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Annualmente la Giunta comunale definisce nel bilancio comunale lo stanziamento destinato all'erogazione dei contributi.

La Giunta comunale stabilisce le percentuali di abbattimento dei costi di cui all'articolo 4 nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

È inoltre facoltà della Giunta comunale determinare percentuali di abbattimento differenziate per fasce in base all'indicatore ICEF e in base al numero di genitori occupati in un'attività lavorativa extra-familiare.

Le istanze di contributo presentate all'Amministrazione Comunale verranno valutate in ordine di presentazione dell'istanza.

Nel caso l'ammontare totale dei contributi da erogare per l'anno ecceda la cifra resa disponibile a bilancio, l'ammontare del contributo verrà ridotto in modo proporzionale dalla Giunta comunale.

Come indicato all'art. 4 del presente regolamento, il contributo verrà erogato solo dopo aver verificato la frequenza del minore al servizio e le spese effettivamente sostenute dalla famiglia. Sarà cura della famiglia richiedere all'Ente Gestore dei servizi estivi e/o invernali la documentazione che attesti la frequenza del minore al fine di dimostrare le relative spese sostenute.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali, acquisiti dalle istanze e dalla documentazione presentata, saranno trattati dagli organi competenti trattati nel rispetto del “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (Reg. (UE) 679/2016) e del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. 196/2003 e s.m.).